

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2180

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FALOMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2003

Disposizioni per l’apertura dei mercati
nel settore radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge assolve ad un imperativo di carattere morale che è stato avvertito dal presentatore dello stesso nel momento in cui, tramontata la possibilità di completare, con l'atto Senato n. 1138 della XIII legislatura, la riforma della legislazione sulle comunicazioni, avviata con la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed essendo stata successivamente preclusa da due pronunce di inammissibilità, intervenute nella seduta della Camera dei deputati del 13 febbraio 2001, la soluzione alternativa ipotizzata attraverso la presentazione degli emendamenti 1.151 e 1.154 al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (atto Camera n. 7545), si rende necessario un intervento specifico per rimuovere alcuni limiti anacronistici che permangono nella normativa vigente in ordine alle convergenze nel settore delle multimedialità.

Il disegno di legge che si raccomanda alla vostra approvazione è volto infatti ad una duplice finalità.

Abrogare, in primo luogo, la disposizione legislativa che l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni ha ritenuto ostativa rispetto all'accordo inteso a creare una significativa convergenza tra l'ex concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e un concessionario televisivo nazionale; disposizione che la stessa Autorità ha ritenuto non adeguata alla realtà attuale e che ha raccomandato al legislatore di rimuovere.

Stabilire, in secondo luogo, nuove regole sui rapporti incrociati tra editoria ed emittenza radiotelevisiva, in modo da superare divieti ormai divenuti obsoleti nelle nuove realtà che si aprono nello scenario europeo e mondiale della multimedialità, aggiornando le regole precedenti secondo criteri di modernità ed equilibrio.

Si tratta di un articolato di modesta dimensione, ma di straordinaria importanza, teso a salvaguardare valori essenziali, al fine di garantire uno sviluppo adeguato dei mercati multimediali, con regole ispirate ad una visione lungimirante, democratica, rispettosa del pluralismo e sensibile alle esigenze che si pongono oggi nel campo dell'informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è soppresso.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini di cui al presente comma, alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

